

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 25

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE


GIUSEPPE CIARRAPICO

**per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino
il 15 novembre 2011**

TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
Tel. 0776- 3209270 - fax 0776- 21101

Prot. n. 83



AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Piazza Madama

00186 - R O M A

In riferimento all'ordinanza emessa da questo Giudice il 20. 10. 2011 che si allega in copia, si trasmettono copia degli atti relativi alla posizione di Ciarrapico Giuseppe.

N. 2427/11 R.GIP

C/ CIARRAPICO GIUSEPPE.

Cassino, 15 NOV. 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Giuseppina NARDONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

Per ricevuta.

Roma,

n.r. P.M. 2455/09

n.r. GIP 1385/10

REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE DI CASSINO

Il Giudice,

decidendo sull'eccezione avanzata, nel corso della scorsa udienza, dalla Difesa di Ciarrapico Giuseppe, imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - con riferimento ad articoli pubblicati sul quotidiano "Nuovo Molise Oggi" in data 30.4, 01.07., 06.8.2009 e 29.01.2010 - eccezione finalizzata ad ottenere l'applicazione al Ciarrapico della causa di non punibilità ex art. 68 Costituzione, essendo egli Senatore della Repubblica al momento del fatto (carica la cui sussistenza è provata *per tabulas*);

sentito il parere contrario espresso dal rappresentante della Pubblica Accusa, il quale ha sottolineato come non sia, nella concreta fattispecie, ravvisabile alcun collegamento funzionale tra lo scritto e le funzioni parlamentari svolte dall'imputato;

considerato che effettivamente l'articolo per il quale è processo non sembra in alcun modo legato all'espletamento in concreto delle funzioni demandate al parlamentare, tanto che non può trovare ingresso l'invocata esimente;

rilevato che, a norma dell'art. 3 co. 4 della L. n. 142 del 20.6.03, qualora non ritenga di accogliere l'eccezione di parte circa l'applicabilità dell'art. 68 co. 1 Costituzione, il Giudice deve trasmettere senza ritardo copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, perché questa effettui il vaglio pregiudiziale sulla applicabilità dell'esimente;

considerato che tale normativa deve applicarsi al solo Ciarrapico e non agli odierni coimputati, non essendo prevista la possibilità di estensione a chi non rivesta la carica di parlamentare,

P.Q.M.

Visto l'art. 3, commi 2, 4 e 5 legge n. 140/2003,

dispone la separazione della posizione di Gianlorenzo Paolo, Cavuoti Giuseppe e Di Bello Pasquale da quella di Ciarrapico Giuseppe e, con riferimento solo a quest'ultima ~~e solo con riferimento all'imputazione ex art. 595 c.p.~~ dispone trasmettersi copia degli atti del processo al Senato della Repubblica.

Sospende il processo nei confronti di Ciarrapico Giuseppe, fino alla deliberazione del Senato della Repubblica.

Cassino, 20 ottobre 2011.

Il Giudice
dott. Angelo Valerio Lanna



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
CAPI DI IMPUTAZIONE

Proc. nr. 2455/2009 Mod. 21/Mercone

- 1) CIARRAPICO Giuseppe, nato a Roma il 28.01.1934,
- 2) GIANLORENZO Paolo, nato a Montefiascone il 16.03.1966,
- 3) CAVUOTI Giuseppe, nato a Torremaggiore il 28.05.1961,
- 4) DI BELLO Pasquale, nato a Termoli il 08.05.1963,

GIANLORENZO, CIARRAPICO, CAVUOTI e DI BELLO:

A) reato p. e p. dagli artt. 110, 81cpv. commi 1 e 2, 41 comma 2, e 595 commi 1, 2 e 3, c.p. e 13 legge 08.02.1948, nr. 47, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione della medesima risoluzione anti giuridica, il **CIARRAPICO** quale editore e dominus della testata giornalistica sottospecificata ed autore delle direttive diffamatorie e persecutorie di "attaccare e distruggere Manuela Petescia" (e di estrometterla dalla collaborazione con il giornale infraindicato fin da quando in precedenza ne era direttore Gianni TOMEO), il **GIANLORENZO** quale direttore responsabile della Editoriale Giocaria Oggi S.r.l., proprietaria della testata giornalistica "Nuovo Oggi Molise" ed il **CAVUOTI** quale direttore responsabile dell'edizione per il Molise della medesima testata "Nuovo Oggi Molise" stampata dalla tipografia Rotocentrosud S.r.l. in Villa Santa Lucia (FR) e diffusa prevalentemente in Molise; entrambi (Gianlorenzo e Cavuoti) direttori per epoche comprendenti gli anni 2009 e 2010; mediante "articoli" non firmati e, pertanto, da attribuirsi alla penna dei predetti direttori responsabili Gianlorenzo e Cavuoti ed alle suindicate direttive del Ciarrapico; articoli voluti ed assentiti, in ogni caso, da tutti (Gianlorenzo, Cavuoti e Ciarrapico) e comunque dolosamente e consapevolmente non impediti ex art. 41, comma 2, c.p. o, quanto meno, colposamente non controllati ex art. 57 c.p.; indebitamente offendevano, in maniera deliberata e continuativa, la reputazione della giornalista e direttore dell'emittente televisiva "Telemolise" di Campobasso PETESCIA Manuela, mediante una serie di "articoli" pubblicati in data **18-20-25 aprile 2009, 07 maggio 2009, 27 giugno 2009 e 13 gennaio 2010**; ed analiticamente: il **18.04.2009** con il titolo "Clamoroso! Terremoto nel mondo dell'informazione regionale - commistione tra giornalisti, mondo politico ed economico - le intercettazioni telefoniche"; il **20.04.2009** due articoli, uno con il titolo "Terremoto nel mondo dell'informazione, le intercettazioni dopo la decisione del GUP- rispettiamo la magistratura - giornalisti deviati nel caso turbogas, l'inchiesta parallela" ed un secondo articolo con il titolo "Giornalisti deviati e inchieste giudiziarie - Venerdì l'udienza per il rinvio a giudizio"; il **25.04.2009** due articoli, uno con il titolo "Informazione drogata. Come la stampa si mette al servizio del potere economico" ed un secondo con il titolo "Nel fascicolo dell'inchiesta Turbogas spunta un nome eccellente. Quando il giornalista diventa zerbino: La notizia che ci ha mandato Di Pietro, io non la do proprio, va bene?"; il **07.05.2009** due articoli, uno con il titolo "Il fatto- caso turbogas - la professionista incastrata dalle intercettazioni telefoniche avvistata a palazzo di giustizia - i deviati in Procura. Giornalisti compiacenti. L'inchiesta continua?" ed un secondo articolo con il titolo "Dopo la pubblicazione delle intercettazioni dell'inchiesta Turbogas, qualcosa si muove. Media e

PROCURA DELLA REPUBBLICA
CAPI DI IMPUTAZIONE

potere, il Giallo. La cronista tifosa della Centrale avvistata a Palazzo di giustizia"; il **27 giugno 2009** un "articolo" a firma diretta del CIARRAPICO (utilizzante le sue iniziali G.C.) con il titolo "Uno sciacallo frettoloso", riferito al marito della PETESCIA, sen. Ulisse Di Giacomo, recante espressioni quali "Parlando di sciacalli, chi poteva essere se non il consorte, o principe consorte di Tele Molise ...? per il tuo felice o infelice matrimonio con chi di menzognere se ne intende..."; il **13 gennaio 2010** un articolo con il titolo "La Signora Craxi e Telelombardia", riferito alla PETESCIA recante espressioni quali " ... la signora Di Giacomo. Ieri mattina, nel goffo, recidico e inutile tentativo di screditare questo giornale e chi scrive ..."; articoli tutti da intendersi qui integralmente trascritti; ed inoltre, in concorso e previa intesa con i predetti, il **DI BELLO**, utilizzante lo pseudonimo di "**Corrado Sala**", pubblicava sul medesimo quotidiano "Nuovo Molise Oggi" il **01.03.2009** nella rubrica "Cattivi pensieri" un articolo intitolato "Da Termoli una letterina di Natale a Michele Iorio" contenente espressioni riferite alla PETESCIA Manuela,

; il **16.03.2009** nella rubrica "Lor Signori" espressioni riferite sempre alla PETESCIA quali "...
; il **21.06.2009** nella citata rubrica "Lor Signori" espressioni riferite a Di Giacomo Ulisse, senatore della Repubblica, marito della PETESCIA, ma finalizzate a colpire la PETESCIA,

; articoli che assumevano valenza di atti persecutori alla luce di una premeditata ed ossessiva campagna di stampa già in precedenza iniziata nei confronti della PETESCIA,

"articoli"

tutti finalizzati - per il loro contenuto, la impostazione tipografica e la mancanza esposizione di elementi informativi idonei a giustificare il tenore lesivo dei titoli giornalistici suindicati e, comunque, per la mancata loro corrispondenza a verità e il voluto travisamento dei fatti - a dileggiare e ad aggredire indebitamente la reputazione della giornalista PETESCIA, sia per il profilo professionale, sia per il di lei patrimonio personale e morale, sia in riferimento al marito;
con le aggravanti del fatto determinato e della sua commissione a mezzo stampa;
in Villa Santa Lucia il 18-20-25 aprile 2009, il 07 maggio 2009, il 27 giugno 2009 e il 13 gennaio 2010;
querele del 30.04.2009, del 01.07.2009, del 06 agosto 2009 e del 29.01.2010;

Omissis

PROSECUTORI DELLA REPUBBLICA
(in aula) (art. 107 c.p.p.)